



DECRETO LEGISLATIVO 09 APRILE 2008 N81




Art.1-Finalità

Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, e dei lavoratori immigrati. nei luoghi di lavoro attraverso un unico testo normativo


Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse



al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

DATORE DI LAVORO



Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice superiore.

Azienda

- Complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

Sorveglianza Sanitaria

Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.



- Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

PREPOSTO

- Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



- Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

MEDICO COMPETENTE

- Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto



Prevenzione

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Salute

Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in una assenza di malattia o di infermità

Sistema di Promozione della Salute e Sicurezza

Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione della parti sociali, alla realizzazione di interventi finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.



Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi presentano la propria attività finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

PERICOLO

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

RISCHIO

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione .



UNITA' PRODUTTIVA

Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Buone Prassi

Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere

La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza contro gli infortuni sul lavoro (ISPESL), dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'art.51 validate dalla commissione consultiva permanente di cui all'art.6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.



FORMAZIONE

- Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

- **INFORMAZIONE**

Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

ADDESTRAMENTO

Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.



Campo di applicazione

- Il presente decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio.
- Lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
- Nell'ipotesi di distacco del lavoratore; tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. per il personale delle pubbliche amministrazioni, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.



Lavoratori a progetto

Le disposizioni si applicano ove la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente.

Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, ammalati, e disabili.

Lavoratori autonomi

Nei confronti di imprese familiari, di piccoli imprenditori, di società e dei soci operanti nel settore agricolo.



ART.15 Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- La programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- L'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- L'informazione e la formazione adeguate per i dirigenti e i preposti;



- La riduzione dei rischi alla fonte;
- La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
- L'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- Il controllo sanitario dei lavoratori;
- L'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione dove possibile ad altra mansione;



- L'informazione e la formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- L'istruzione adeguata ai lavoratori;
- Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, lotta anti incendio di evacuazione dei lavoratori,
- Regolare manutenzione di ambienti , attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.



1 la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa e ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

A che essa risulti da atto scritto recante data certa;

B che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

C che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

D che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

E che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2 alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità;



3 la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

ART 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili:

A La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28

B la designazione del responsabile del servizio e prevenzione e protezione dai rischi.

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art18


OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE



- 1 il datore di lavoro che esercita le attività di cui all art3, e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - A nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal DLgs.
 - B designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso, e comunque di gestione dell'emergenza;
 - C nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
 - D fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente
 - E prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li esponcano ad un rischio grave e specifico;



- F Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- G Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- H Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- I Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- L Consentire ai lavoratori di verificare mediante il rappresentante per la sicurezza l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;



M consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento

N comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso il giorno dell'evento.

O Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione e incendi e dell'evacuazione dei luoghi da lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni dell'art43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

P nell'ambito di regime di appalto o di sub appalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro



- 2 Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- La natura dei rischi;
 - L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - I dati relativi alle malattie professionali
- 3 gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto. Gli obblighi previsti si intendono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

ART.19

OBBLIGHI DEL PREPOSTO



I Preposti secondo le loro attribuzioni e competenze devono:

- Sovrintendere e vigilare sulla osservanza dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei Dispositivi di protezione individuale messi a disposizione, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
- Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato ;
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, dalle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- **FREQUENTARE APPOSITI CORSI DI FORMAZIONE.**



OBBLIGHI DEI LAVORATORI ART.20

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle **sue azioni o omissioni**, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
2. I lavoratori devono in particolare:
 - Contribuire insieme al datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze, e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;



- Utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a disposizione;
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- Sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico del lavoro;

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare

Art.21



1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'art.230bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiano opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art.2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:
 - Devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
 - Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di
 - Beneficiare della sorveglianza sanitaria.
 - Partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Obblighi del medico competente art 25



- Collabora con il datore di lavoro
- Programma la sorveglianza sanitaria
- Consegna al datore di lavoro la documentazione a fine incarico;
- Invia All'ISPESL le cartelle sanitarie di rischio.
- Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;
- Informa ogni lavoratore della sorveglianza sanitaria
- Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno;
- Partecipa alla programmazione del controllo ai fini della valutazione dei rischi
- Comunica mediante autocertificazione il possesso dei Titoli al Ministero della Salute.



OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE ART.26

- 1 IL Datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda Verifica:
 - Verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto mediante contratto.
 - Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.
 - Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono stati destinati ad operare.
 - Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di appalto
 - Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico DVR.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

art.28

oggetto della valutazione dei rischi



1. la valutazione va fatta nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli di gruppi esposti a rischi particolari, lo stress, le lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di età, alla provenienza di altri paesi
- 2 il documento a conclusione della valutazione deve avere data certa e contenere:
 - Una relazione sulla valutazione dei rischi durante l'attività lavorativa nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
 - L'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
 - Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;



- L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbano provvedere, a cui debbano essere assegnati unicamente i soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentanti, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale, del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza adeguata formazione e addestramento.
- Il contenuto del documento deve rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel DLGS



1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente;
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbano essere rielaborati nel rispetto delle modalità di cui al comma 1-2 in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Servizio di Prevenzione e protezione art.31



1. Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici;
2. Gli addetti o i responsabili dei servizi interni o esterni devono possedere le capacità e i requisiti professionali devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio;
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva siano in possesso dei requisiti di cui art32



- 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
- 6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva è comunque obbligatorio.

CAPACITA' PROFESSIONALI DEGLI ADETTI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNI ED ESTERNI ART32



1. LE Capacità dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte di soggetti di cui al comma 1 è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.
- 3 i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare dei corsi di aggiornamento
- 4 le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino.

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ART.33



Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi provvede:

- All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- Elabora per quanto di competenza le misure preventive e protettive di cui al art.28 e i sistemi di controllo;
- Ad elaborare le procedure di sicurezza per la varie attività, aziendali;
- A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica.
- Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all art36

I componenti del servizio sono tenuti al segreto in ordine dei processi lavorativi;

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

SVOLGIMENTO DIRETTO DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ART.34



- Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del S.P deve frequentare un corso di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
- Il datore di lavoro che svolge i compiti diretti è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

RIUNIONE PERIODICA

ART.35



1 Nelle aziende e nell'unità produttive il datore di lavoro direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione indice almeno una volta l'anno una riunione a cui partecipano:

- Datore di lavoro o un suo rappresentante
- Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Il medico competente
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2 nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- Il documento di valutazione dei rischi;
- L'andamento delle malattie professionali o degli infortuni e della sorveglianza sanitaria;
- I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;



- I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
- 3 Nel corso della riunione possono essere individuati:
 - Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
 - Obbiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guide per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
 - 4 la riunione ha luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
 - 5 Dalla Riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la consultazione.

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art.36

informazione dei lavoratori.



- 1 il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa generale;
 - Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - Sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di sicurezza,
 - Sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente.
- 2 Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione :
 - Sui rischi specifici cui è sottoposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;



- Sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- 4 il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti art.37



- 1 Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a :
 - Concetti di Rischio,danno,prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale.
 - Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
- 2 il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici.
- 3 la formazione e l'addestramento devono avvenire in occasione:
 - Alla costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
 - Trasferimento o cambiamentodi mansioni
 - Introduzione nuove attrezzature di lavoro

5. l'addestramento viene effettuato da persona esperta sul luogo di lavoro

6 la formazione dei lavoratori e di rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.



Svolgimento dell'attività del medico competente



1. L'attività del medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale;
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
 - Dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore
 - Libero professionista;
 - Dipendente del datore di lavoro:
3. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
4. il medico competente può avvalersi per accertamenti diagnostici della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro.

Gestione delle Emergenze

art.43



1. Il datore di lavoro :

- Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- Designa preventivamente i lavoratori.
- Informa tutti lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato:
- Programma gli interventi, in caso di pericolo grave e immediato che i lavoratori possono cessare l'attività e mettersi in salvo o al sicuro.

2. Ai fini delle designazioni il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni Dell'azienda e dei rischi specifici.

3. I lavoratori non possono senon per giustificati motivi rifiutare la designazione.



Art.24

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.

1. Il lavoratore che in caso di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Primo soccorso art.45



1. Il datore di lavoro tenendo conto della natura dell'attività delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva sentito il medico competente prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza .
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso i requisiti del personale addetto e la sua formazione vengono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori, ed ai fattori di rischio.

Prevenzione e incendi

art.46



1. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incidenti e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
2. I criteri diretti atti ad individuare :
 - Misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
 - Misure precauzionali di esercizio;
 - Metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
3. Criteri per la gestione delle emergenze;
 - Le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.